

• ANNO 2017 •

MASSIMARIO

DELLA GIURISPRUDENZA DELLA MEDIAZIONE CIVILE

AGGIORNATO fino alla ordinanza del Tribunale di Pavia, 20.1.2017

Assenza in mediazione e abuso del processo:
Tribunale di Pavia, 20.1.2017

Mediazione e impugnativa di delibere condominiali
Tribunale di Milano, sentenza 2.12.2016

Gli elementi necessari della domanda di mediazione
Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016



101MEDIATORI

SPECIALISTI IN DIRITTI REALI E SUCCESSIONI



WHERE
EVERYONE
WIN

Presentazione

Il massimario della mediazione civile giunge alla **seconda edizione** con alcune importanti novità e una rassegna giurisprudenziale dedicata ai professionisti del settore: dal decalogo per il corretto svolgimento della mediazione alle regole sul contenuto della domanda.

Le pronunce giurisprudenziali influenzano sempre più l'attività di mediatori ed avvocati, nel costante sforzo di sollecitare una maggiore sensibilità da parte di privati ed imprese verso le molteplici potenzialità dell'istituto, e non solo nei settori in cui l'istituto ha già dato prova di estrema efficacia (diritti reali e successioni su tutti).

In tale contesto **prosegue con passione e determinazione lo sforzo di 101Mediatori di contribuire alla diffusione della cultura della mediazione**, sia nel ruolo di Ente di Formazione accreditato che come Organismo di Mediazione attivo fin dal 2011, in 12 città (da Milano a Lecce), con oltre cento qualificati mediatori e percentuali di successo che anche lo scorso anno si sono attestate attorno al 70%.

Ci auguriamo dunque che il Massimario possa costituire per tutti gli operatori del diritto un valido strumento per orientare le loro scelte verso soluzioni che siano pienamente alternative al conflitto e, al contempo, maggiormente gratificanti per tutti.

Ringraziamo l'**avv. Mario Antonio Stoppa** che ne ha curato la ricerca e la stesura.

Buon lavoro.

101Mediatori

INDICE PER ARGOMENTO

INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE DELEGATA pag. 12

Tribunale di Bologna, ordinanza 18.6.2016

INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE VOLONTARIA pag. 12

Tribunale di Verona, sentenza 16.2.2016

ONERE DI AVVIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E IMPROCEDIBILITÀ pag. 13

Tribunale di Rimini, sentenza 15.7.2016

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016

Tribunale di Bolzano, sentenza 10.7.2016

Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016

Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016

ONERE DI AVVIO - OPPOSIZIONE ALLO SFRATTO E IMPROCEDIBILITÀ pag. 14

Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016

Tribunale di Belluno, sentenza 08.4.2016

SPESE DI AVVIO pag. 15

Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2015

PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE IN MEDIAZIONE pag. 15

Tribunale di Modena, sentenza 10.6.2016

OBBLIGHI DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE pag. 16

Tribunale di Firenze, ordinanza 7.5.2015

PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO pag. 16

Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016

Tribunale di Verona, sentenza 28.9.2016
Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016
Tribunale di Modena, ordinanza 2.5.2016
Tribunale di Como, ordinanza 23.3.2016

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE

pag. 18

Tribunale di Pavia, sentenza 20.01.2017
Tribunale di Vasto, ordinanza 17.12.2016
Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26.8.2016
Tribunale di Udine, sentenza 16.05.2016
Tribunale di Verona, sentenza 13.5.2016
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 07.05.2016
Tribunale di Belluno, sentenza 08.4.2016
Tribunale di Mantova, ordinanza 22.3.2016

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE - PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

pag. 20

Tribunale di Pavia, ordinanza 26.9.2016
Tribunale di Nuoro, ordinanza del 28.6.2016
Tribunale di Milano, ordinanza 27.4.2016

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE ANCHE SENZA IL CONVENUTO

pag. 21

Tribunale di Roma, ordinanza 7.12.2015

LA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA MEDIAZIONE

pag. 21

Tribunale di Bari, ordinanza 28.11.2016
Tribunale di Lecce, ordinanza 11.10.2016
Tribunale di Verona, ordinanza 12.05.2016
Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016

CHIAMATA DEL TERZO IN MEDIAZIONE

pag. 22

Tribunale di Mantova, ordinanza 14.06.2016
Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016

CTU IN MEDIAZIONE

pag. 23

Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2016

Tribunale di Roma, ordinanza 4.4.2016

Tribunale di Roma, ordinanza 10.3.2016

PROPOSTA DEL MEDIATORE SU INVITO DEL GIUDICE

pag. 24

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016

Tribunale di Vasto, ordinanza 15.6.2016

Tribunale di Siracusa, ordinanza 22.2.2016

Giudice di Pace di Buccino, ordinanza 25.1.2016

PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 bis C.p.c.

pag. 25

Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2015

Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015

CONDANNA ALLE SPESE DI MEDIAZIONE E COMPENSAZIONE DI QUELLE GIUDIZIALI

pag. 25

Tribunale di Verona, sentenza 19.01.2016

CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA EX ART.96 C.p.c.

pag. 25

Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016

Tribunale di Roma, sentenza 13.7.2016

Tribunale di Roma, sentenza 23.6.2016

OMOLOGAZIONE DEL VERBALE DI MEDIAZIONE

pag. 26

Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015

Tribunale di Avezzano, ordinanza 29.10.2014

NULLITA' DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

pag. 27

Tribunale di Roma, sentenza 22.10.2014

USUCAPIONE **pag. 27**

Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 12.11.2015
Tribunale di Lecce, ordinanza 27.4.2015

TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO **pag. 28**

Tribunale di Roma, decreto 4.11.2015

ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE SU ACCORDO **pag. 28**

Tribunale di Varese, ordinanza 18.7.2012

LA RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE **pag. 28**

Tribunale di Roma, ordinanza 25.1.2016

DECORRENZA TERMINI IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI **pag. 29**

Tribunale di Milano, sentenza 02.12.2016

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MEDIAZIONE **pag. 30**

Tribunale di Roma, ordinanza 29.2.2016
Tribunale di Roma, ordinanza 28.1.2016

VIZI DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE **pag. 30**

Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016

GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE **pag. 31**

Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016
Tribunale di Verona, sentenza 7.7.2016
Tribunale di Verona, ordinanza 23.6.2016
Giudice di Pace di Torre Annunziata, sentenza 10.6.2016

MEDIAZIONE IN APPELLO

pag. 32

Corte d'Appello di Potenza, ordinanza 15.11.2016
Tribunale di Firenze, sentenza 13.10.2016

TERMINE PERENTORIO E ORDINATORIO

pag. 32

Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017
Tribunale di Firenze, sentenza 14.9.2016
Tribunale di Milano, ordinanza 27.9.2016
Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016
Corte d'Appello di Milano, ordinanza 28.6.2016
Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016
Tribunale di Napoli, sentenza 14.3.2016

MEDIAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

pag. 34

Tribunale di Napoli, sentenza 14.3.2016 (2)
Tribunale di Milano, sentenza 26.2.2016

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

pag. 34

Tribunale di Firenze, ordinanza 13.12.2016
Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016
Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016

AGGIORNAMENTO ALLE ULTIME SENTENZE PUBBLICATE NEL 2017

pag. 35

Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017
Tribunale di Pavia, sentenza 20.01.2017

INDICE CRONOLOGICO

Aggiornamento 2017

<i>Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017</i>	32
<i>Tribunale di Pavia, sentenza 20.01.2017</i>	18

Anno 2016

<i>Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016 (2)</i>	25
<i>Tribunale di Vasto, ordinanza 17.12.2016</i>	18
<i>Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016</i>	31
<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 13.12.2016</i>	34
<i>Tribunale di Milano, sentenza 02.12.2016</i>	29
<i>Tribunale di Bari, ordinanza 28.11.2016</i>	21
<i>Corte d'Appello di Potenza, ordinanza 15.11.2016</i>	33
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 13.10.2016</i>	33
<i>Tribunale di Lecce, ordinanza 11.10.2016</i>	21
<i>Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016</i>	24
<i>Tribunale di Verona, sentenza 28.9.2016</i>	17
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 27.9.2016</i>	33
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 26.9.2016</i>	20
<i>Tribunale di Firenze, sentenza 14.9.2016</i>	33
<i>Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016</i>	34
<i>Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016</i>	30
<i>Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26.8.2016</i>	18
<i>Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016</i>	35
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2016</i>	23
<i>Tribunale di Rimini, sentenza 15.7.2016</i>	13
<i>Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016</i>	13
<i>Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016 (2)</i>	33
<i>Tribunale di Roma, sentenza 13.7.2016</i>	26
<i>Tribunale di Bolzano, sentenza 10.7.2016</i>	13
<i>Tribunale di Verona, sentenza 7.7.2016</i>	31
<i>Corte d'Appello di Milano, ordinanza 28.6.2016</i>	33
<i>Tribunale di Nuoro, ordinanza del 28.6.2016</i>	20
<i>Tribunale di Roma, sentenza 23.6.2016</i>	26

<i>Tribunale di Verona, ordinanza 23.6.2016</i>	31
<i>Tribunale di Bologna, ordinanza 18.6.2016</i>	12
<i>Tribunale di Vasto, ordinanza 15.6.2016</i>	24
<i>Tribunale di Mantova, ordinanza 14.06.2016</i>	22
<i>Tribunale di Modena, sentenza 10.6.2016</i>	15
<i>Giudice di Pace di Torre Annunziata, sentenza 10.6.2016</i>	31
<i>Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016</i>	14
<i>Tribunale di Udine, sentenza 16.05.2016</i>	18
<i>Tribunale di Verona, sentenza 13.5.2016</i>	19
<i>Tribunale di Verona, ordinanza 12.05.2016</i>	22
<i>Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016</i>	33
<i>Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 07.05.2016</i>	19
<i>Tribunale di Modena, ordinanza 2.5.2016</i>	16
<i>Tribunale di Milano, ordinanza 27.4.2016</i>	20
<i>Tribunale di Belluno, sentenza 08.4.2016 (2)</i>	19
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 4.4.2016</i>	23
<i>Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016</i>	17
<i>Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016</i>	22
<i>Tribunale di Como, ordinanza 23.3.2016</i>	17
<i>Tribunale di Mantova, ordinanza 22.3.2016</i>	19
<i>Tribunale di Napoli, sentenza 14.3.2016 (2)</i>	34
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 10.3.2016</i>	23
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 29.2.2016</i>	30
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016(2)</i>	22
<i>Tribunale di Milano, sentenza 26.2.2016</i>	34
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza 22.2.2016</i>	24
<i>Tribunale di Verona, sentenza 16.2.2016</i>	12
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 28.1.2016</i>	30
<i>Tribunale di Roma, ordinanza 25.1.2016</i>	28
<i>Giudice di Pace di Buccino, ordinanza 25.1.2016</i>	24
<i>Tribunale di Verona, sentenza 19.01.2016</i>	25
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016</i>	14
<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016</i>	14

LE SENTENZE

INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE DELEGATA

● Tribunale di Bologna, ordinanza 18.6.2016

Il giudice può invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione quando la soluzione amichevole è preferibile rispetto all'alternativa processuale.

Il giudizio sulla mediabilità viene espresso alla luce delle difese approntate dalle parti, alla natura e al valore della causa e dalla sua prevedibile non breve durata, nonché dai costi elevati che le parti affronterebbero per giungere a sentenza.

Lo svolgimento della mediazione per essere effettivo richiede la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione, in modo da consentire loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione.

(Conforme, Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 10.2.2015; Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28.1.2015, tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE VOLONTARIA

● Tribunale di Verona, sentenza 16.2.2016

L'obbligo di partecipazione in mediazione si estende anche alla mediazione volontaria, dovendo essere sanzionato il comportamento della parte assente ingiustificata che con la sua condotta provoca l'avvio del processo.

Non può inoltre ritenersi giustificata la condotta della parte che non si presenta all'incontro ritenendo di aver ragione, giacché appare ovvio che chiunque agisce o resiste in giudizio ha quella convinzione.

(Conforme, Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2015, Tribunale di Milano, ordinanza 15.7.2015, tutte in Massimario 2016, 101mediatori)

ONERE DI AVVIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E IMPROCEDIBILITÀ

● Tribunale di Rimini, sentenza 15.7.2016

L'avvio della mediazione è un onere che grava sull'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, dovendosi opporre all'intimazione notificata dal creditore.

Il mancato avvio comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda formulata con l'atto di opposizione e, quindi, del giudizio, cui segue la conferma del decreto opposto.

● Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016

In tema di procedimento monitorio se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Tale improcedibilità non travolge la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa.

L'inattività delle parti, infatti, dà luogo all'estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato.

● Tribunale di Bolzano, sentenza 10.7.2016

Il Tribunale di Bolzano aderisce all'orientamento dominante che ritiene improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso in cui l'opponente non avvia la mediazione.

Sul debitore ingiunto, pertanto, grava l'onere di attivarsi tempestivamente, pena la conferma del decreto opposto e l'impossibilità di far valere le ragioni dell'opposizione.

● Corte di Cassazione, sentenza n.24629 del 7.10.2015

L'onere di esperire il tentativo di mediazione deve essere posto a carico della parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziarlo. Nel caso del procedimento di opposizione del decreto ingiuntivo grava, dunque, sulla parte opponente, a pena di improcedibilità della domanda e consolidamento del decreto opposto.

(Conforme, Corte di Cassazione, sentenza n.24629 del 7.10.2015; Tribunale di Campobasso, sentenza 3.1.2015, Tribunale di Pavia, sentenza 12.10.2015; Tribunale di Nola, sentenza 24.2.2015; Tribunale di Ferrara, sentenza 7.1.2015; Tribunale di Cuneo, sentenza 1.10.2015; Tribunale di Como, sentenza 12.1.2015; tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

● Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016

Diversamente opinando rispetto all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 24629/2015, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto (attore sostanziale) ad avere interesse ad agire e quindi l'onere di avvio della mediazione, pena la declaratoria d'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto monitorio.

● Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione non può considerarsi esperita con un incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione.

L'omesso avvio determina l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto o l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010.

(Conforme, Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016; Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016; tutte in Massimario 2016, 101mediatori)

ONERE DI AVVIO - OPPOSIZIONE ALLO SFRATTO E IMPROCEDIBILITÀ

● Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016

L'onere di avvio della mediazione nel corso del giudizio di sfratto grava sull'inquilino moroso che deve attivarsi immediatamente dopo l'ordinanza con cui il giudice dispone il mutamento del rito.

In caso di inerzia, il giudizio di opposizione diviene improcedibile e l'ordinanza di rilascio non impugnabile acquista definitività.

A carico dell'intimato opponente, non operoso in mediazione, resta l'effetto della scelta di non avere coltivato la propria opposizione e, con essa, le proprie eccezioni finalizzate a paralizzare la domanda di condanna al rilascio del locatore.

Per il locatore intimante che pure poteva attivarsi introducendo la mediazione, l'inerzia paralizzerebbe le sue ulteriori domande (diverse da quella originaria di condanna al rilascio, come quella di pagamento somme).

Tribunale di Belluno, sentenza 08.4.2016 (2)

Nel giudizio per la convalida di sfratto la parte intimata che non partecipa alla mediazione senza addurre alcuna valida giustificazione, è condannata dal giudice della causa al pagamento di una sanzione pecuniaria del valore pari a quella del contributo unificato della causa (art.8 comma 4 bis Decr. Legs. 28/2010).

(Conforme, Tribunale di Napoli, sentenza 3.6.2015; Tribunale di Gallarate, sentenza 15.6.2012, in Massimario 2016, 101mediatori)

SPESE DI AVVIO

Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2015

Le spese di avvio della mediazione non rientrano nel concetto di “compenso” spettante agli organismi di mediazione, ma piuttosto a un costo di esercizio che il legislatore nella propria discrezionalità ha inteso porre a carico dell’utenza obbligata per legge a far ricorso al relativo servizio, ed è pertanto dovuto.

PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE IN MEDIAZIONE

Tribunale di Modena, sentenza 10.6.2016

L’avvocato può depositare una domanda di mediazione nell’interesse del cliente solo se autorizzato dal cliente, in nome e per suo conto.

Non può ritenersi sufficiente, invece, il mandato conferito al difensore di fiducia per la sola fase di assistenza nel procedimento di mediazione.

L’irregolare deposito della domanda inficia insanabilmente la procedura conciliativa.

(Conforme, Tribunale di Pavia, ordinanza 13.4.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 2.2.2015; in Massimario 2016, 101mediatori)

Cfr. anche la sezione PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL’AVVOCATO

OBBLIGHI DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

● Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015

Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, con la conseguenza che le parti non possono limitarsi a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura conciliativa, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione dei reali impedimenti.

Spetta al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza dei concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti circa la opportunità di dare inizio alla conciliazione.

(Vedi anche, Tribunale di Firenze, ordinanza 7.5.2015; Giudice di Pace di Lecce, sentenza 16.11.2014, in Massimario 2016, 101mediatori).

PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO

● Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016 (2)

Quando il giudice invita le parti ad avviare una mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito, bensì di un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, un preventivo vaglio, l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.

Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo. La violazione ingiustificata dell'invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 del codice di rito.

● Tribunale di Modena, ordinanza 2.5.2016

Nell'ottica di garantire lo "svolgimento della mediazione" e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda è indispensabile che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore, nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014).

Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente.

Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016

Nella mediazione obbligatoria è necessaria la partecipazione personale della parte e l'assistenza dell'avvocato, secondo quanto prevede l'art. 5 comma1 bis del D.Lgs. 28/2010.

La mediazione svolta senza l'assistenza del legale non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità e conseguentemente rende improcedibile anche il giudizio.

(Conforme, Tribunale di Pavia, sentenza 21.12.2015; Tribunale di Roma, sentenza 29.10.2015; Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015; Tribunale di Monza, ordinanza 14.7.2015; Tribunale di Milano, ordinanza 7.5.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 18.5.2015; Tribunale di Vasto, sentenza 9.3.2015; Tribunale di Siracusa, ordinanza 17.1.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 6.1.2016; tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

Tribunale di Como, ordinanza 23.3.2016

La ratio dell'istituto della mediazione mira alla riappacificazione dei litiganti attraverso la riattivazione di un canale comunicativo.

La riattivazione del dialogo richiede necessariamente la presenza personale ed effettiva delle parti, trattandosi diversamente di un rito conciliatorio puramente formale ed inidoneo a rappresentare la funzione voluta dal legislatore.

La condotta poco collaborativa della parte assente viene perciò sanzionata dalla giurisprudenza con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Contraria

Tribunale di Verona, sentenza 28.9.2016

Ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, non è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori).

Nonostante l'opposto e pressoché costante orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Verona ritiene che nessuna norma prescriva la presenza obbligatoria della parte alla procedura.

Al contempo, nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare durante la mediazione, ben può essere rinvenuto del disposto dell'art.83 cpc.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE

● Tribunale di Pavia, sentenza 20.01.2017

Il contegno della parte opponente che non partecipa personalmente al primo incontro di mediazione delegata, allegando giustificazioni poco credibili (il costo della mediazione o la volontà di definire la lite fuori dall'organismo), dimostra di non considerare la mediazione con sufficiente impegno e serietà, abusando del processo.

● Tribunale di Vasto, ordinanza 17.12.2016

Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia:

a) innanzitutto, preceduta da un'adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell'istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto;

b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.

● Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26.8.2016

Per superare la condizione di procedibilità è necessario avviare la mediazione entro il termine perentorio di 15 giorni stabilito dal giudice e partecipare personalmente agli incontri con l'assistenza dell'avvocato.

La parte che ha interesse ad evitare la improcedibilità della domanda deve chiedere al mediatore di attivarsi al fine di procurare l'incontro tra i litiganti.

Il mancato avvio o la mancata partecipazione personale dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, determina l'improcedibilità della domanda e la conferma del decreto opposto

● Tribunale di Udine, sentenza 16.05.2016

La Banca che non partecipa alla mediazione ritenendo pienamente fondata la propria posizione, assume una condotta scorretta ed ingiustificata, poiché la mediazione non è imposta per legge alle sole parti che non ritengono di aver completamente ragione.

L'istituto di credito va quindi condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (nel caso in esame, € 1.056).

● **Tribunale di Verona, sentenza 13.5.2016**

Non è giustificata la mancata partecipazione in mediazione della parte che, sulla base delle proprie convinzioni, ritiene di disertare l'incontro per l'infondatezza delle avverse ragioni.

Tale motivazione costituisce una valutazione soggettiva tipica delle dinamiche tra litiganti e va sanzionata con la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, a prescindere dall'esito del giudizio.

● **Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 07.05.2016**

Nel procedimento di mediazione la partecipazione è necessaria secondo anche quanto stabilisce un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per tale ragione l'Assicurazione che non si presenta e non giustifica la propria condotta contraria alla legge, va condannata dal giudice al pagamento di una somma pari a quella del contributo unificato della causa

● **Tribunale di Belluno, sentenza 08.4.2016 (2)**

Nel giudizio per la convalida di sfratto la parte intimata che non partecipa alla mediazione senza addurre alcuna valida giustificazione, è condannata dal giudice della causa al pagamento di una sanzione pecuniaria del valore pari a quella del contributo unificato della causa (art.8 comma 4 bis Decr. Lgs. 28/2010).

● **Tribunale di Mantova, ordinanza 22.3.2016**

Il convenuto che non ha partecipato alla mediazione senza fornire giustificazione alcuna del motivo dell'assenza, va condannato ai sensi dell'articolo 8 comma 4 bis del Decr. Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'erario di una sanzione pecuniaria dell'importo corrispondente al contributo unificato del giudizio.

(Conforme, Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015; Tribunale di Verona, sentenza 12.11.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 14.9.2015; Tribunale di Pavia, ordinanza 14.9.2015; Tribunale di Palermo, ordinanza 29.7.2015; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 15.6.2015; Tribunale di Roma, sentenza 30.4.2015; Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015; Tribunale di Palermo, ordinanza 17.3.2015; Tribunale Firenze, ordinanza 3.6.2015, tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE - PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

● Tribunale di Pavia, ordinanza 26.9.2016

Per giurisprudenza costante è ormai chiaro che la condizione di procedibilità non può dirsi superata quando le parti (diverse dagli avvocati) sono assenti in mediazione, oppure, anche se presenti, ascoltano il mediatore illustrare le caratteristiche della mediazione senza proseguire oltre.

Quando invece, come spesso avviene nella prassi, già al primo incontro informativo le parti, presenti personalmente, svolgono una mediazione vera e propria con la reciproca esposizione delle posizioni negoziali anche a mezzo degli incontri separati, la condizione di procedibilità s'intende superata.

A condizione che, nel verbale, il mediatore consente al giudice di comprendere quale mediazione effettivamente sia stata svolta e, quindi, se la condizione di procedibilità si è avverata.

● Tribunale di Nuoro, ordinanza del 28.6.2016

Non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda - compresa quella monitoria -, qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento.

● Tribunale di Milano, ordinanza 27.4.2016

Il tentativo di mediazione non può essere considerato una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente che all'interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare.

Pertanto, ai fini del superamento della condizione di procedibilità non è sufficiente la mera partecipazione al primo incontro ma occorre entrare effettivamente in mediazione.

(Conforme, Tribunale di Roma, ordinanza 26.10.2015; Tribunale Reggio Calabria, ordinanza 5.10.2015; Tribunale di Pistoia, ordinanza 22.9.2015; Tribunale di Firenze, Ordinanza 19.3.2014; Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 16.1.2016; tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE ANCHE SENZA IL CONVENUTO

● Tribunale di Roma, ordinanza 7.12.2015

Nella mediazione delegata la possibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa della lite persiste anche laddove il convenuto sia contumace nel processo, specialmente se a mezzo del deposito della relazione peritale risultano chiariti gli aspetti della controversia.

Ove il convenuto non aderisca, il mediatore, in conformità al regolamento dell'Organismo di Mediazione, può formulare una proposta ai sensi dell'art.11 D.lgs. 28/10, che comunicherà al convenuto assente. Le condotte delle parti saranno oggetto di una eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli Art.91 e 96 comma 3 cpc.

(Vedi anche, Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

N.B. La nota 2.2.2017 del Dipartimento Affari Generali del Ministero della Giustizia, precisa che il mediatore non può formulare una proposta né disporre una consulenza tecnica quando il convenuto comunica formalmente di non aderire. Dette attività sono invece ammesse nel caso di convenuto contumace.

LA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA MEDIAZIONE

● Tribunale di Bari, ordinanza 28.11.2016

La riconvenzionale articolata dalla convenuta in corso di giudizio è soggetta al preventivo esperimento del procedimento di mediazione (se la materia rientra tra quelle ex art. 5 comma 1 bis, D.Lgs.28/2010), essendo applicabile la condizione di procedibilità anche alla domanda riconvenzionale.

● Tribunale di Lecce, ordinanza 11.10.2016

Il procedimento di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando (tutte) rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010.

Se il ricorrente introduce una domanda nuova rispetto a quella già sottoposta a mediazione prima del processo, il giudice dispone l'avvio di una nuova procedura conciliativa per quella non trattata.

Allo stesso criterio soggiace la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.

Tribunale di Verona, ordinanza 12.05.2016

Quando il convenuto introduce per la prima volta nel processo una domanda riconvenzionale non trattata in mediazione, il giudice invita le parti a ripercorrere la strada conciliativa.

Ciò perché alla luce della cosiddetta riconvenzionale inedita, ovvero di una circostanza sopravvenuta rispetto alla mediazione già svolta, le parti ben potrebbero essere indotte a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

(Conforme, Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza 27.11.2014; in Massimario 2016, 101mediatori).

Contraria - Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016

Solo la domanda proposta dall'attore soggiace all'obbligo di mediazione e non anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto o dal terzo, sebbene rientranti nelle materie per le quali è prevista la mediazione (art. 5 comma 1 bis D.L.gs. 28/2010).

CHIAMATA DEL TERZO IN MEDIAZIONE

Tribunale di Mantova, ordinanza 14.06.2016

Non è fondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal terzo chiamato in causa atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto e non anche con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi, in quanto nessuna norma lo prevede.

Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016

La mediazione non può estendersi alle domande spiegate nei confronti di terzi, né questi possono sollevare l'eccezione di improcedibilità per non essere stati coinvolti nella mediazione.

(Conforme, Tribunale di Verona, ordinanza 18.1.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

CTU IN MEDIAZIONE

Tribunale di Roma, ordinanza 16.7.2016

Le parti, con l'aiuto di un organismo e di un mediatore serio e professionale ed attraverso la consulenza di un tecnico nominato tra quelli iscritti presso gli albi dei tribunali, possono giungere ad una soluzione conciliativa risparmiando tempi e costi.

La consulenza elaborata in mediazione è infatti ammissibile in giudizio se rispetta semplici regole predeterminate (rispetto del contraddittorio, consenso sulle dichiarazioni delle parti, rispetto dei quesiti formulati), ha costi inferiori al giudizio e viene svolta nei tempi concordati tra parti e mediatore, senza il rigido formalismo processuale.

Il confronto aperto durante tutta la procedura permetterà loro di giungere ad un accordo condiviso e soddisfacente.

Tribunale di Roma, ordinanza 4.4.2016

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l'espletamento di una consulenza tecnica.

Le parti devono essere informate che anche in caso di mancato accordo, tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l'esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).

Tribunale di Roma, ordinanza 10.3.2016

In mediazione le pubbliche amministrazioni sono obbligate a partecipare per legge e al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono nominare un consulente per l'accertamento dell'ammontare del danno, fermo restando che anche in caso di mancato accordo l'attività svolta dal consulente conserva, a determinate condizioni, una utilità processuale.

(Conforme, Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 22.12.2015; Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015; Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015; Tribunale di Parma, ordinanza 13.3.2015; Tribunale di Roma, sentenza 17.3.2014; in Massimario 2016, 101mediatori).

PROPOSTA DEL MEDIATORE SU INVITO DEL GIUDICE

● Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016

Per il Tribunale di Napoli la mancata adesione del convenuto non limita i poteri del mediatore che può formulare una proposta anche avvalendosi di un consulente tecnico iscritto presso l'albo del tribunale.

Detta proposta, però, dovrà essere comunicata alla parte assente, insieme all'avviso sulle conseguenze che ne discendono in caso di mancata accettazione (ar.13 commi 1 e 2 D.Lgs. 28/2010).

(Conforme, Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.9.2015; Tribunale di Siracusa, ordinanza 23.1.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

● Tribunale di Vasto, ordinanza 15.6.2016

Il mediatore deve formulare una proposta alle parti quando è il giudice a prescriverlo nell'ordinanza di rinvio in mediazione.

L'obbligo discende dalla nuova formulazione dell'art. 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 28/2010, secondo cui la mediazione è l'attività finalizzata alla composizione di una controversia anche attraverso la formulazione di una proposta, senza della quale non è concesso al giudice valutare la condotta delle parti ai fini della regolamentazione delle spese processuali (art. 13 decr. cit., che sanziona il rifiuto della proposta).

● Tribunale di Siracusa, ordinanza 22.2.2016

Il mediatore può formulare una proposta anche in assenza di concorde richiesta delle parti, ed in caso di rifiuto, le rispettive posizioni saranno valutate dal giudice anche ai fini della valutazione delle spese di causa.

(Conforme, Tribunale di Vasto, ordinanza 23.6.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

● Giudice di Pace di Buccino, ordinanza 25.1.2016

Il mediatore deve formulare una proposta anche in assenza di concorde richiesta delle parti, le quali devono allegare nel fascicolo d'ufficio copia dei verbali di incontro e d'esito conclusivo della mediazione.

N.B. La nota 2.2.2017 del Dipartimento Affari Generali del Ministero della Giustizia, precisa che il mediatore non può formulare una proposta né disporre una consulenza tecnica quando il convenuto comunica formalmente di non aderire. Dette attività sono invece ammesse nel caso di convenuto contumace.

PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C

● Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2015

In caso di disaccordo tra le parti sulla proposta ex art. 185 bis C.p.c., formulata dal giudice nel corso del processo, queste possono essere invitate a percorrere (concretamente) la mediazione dinanzi ad un mediatore che dovrà necessariamente essere informato del contenuto dell'ordinanza.

● Tribunale di Roma, ordinanza 9.4.2015

La perizia elaborata nel corso della mediazione, se di valore e rispettosa del principio di riservatezza, può essere utilizzata dal giudice per formulare alle parti una proposta ex art. 185 bis C.p.c.

CONDANNA ALLE SPESE DI MEDIAZIONE E COMPENSAZIONE DI QUELLE GIUDIZIALI

● Tribunale di Verona, sentenza 19.01.2016

L'assenza ingiustificata in mediazione della parte convenuta costituisce un giusto motivo per la compensazione delle spese legali di giudizio, poiché le avverse doglianze formulate nel processo ove conosciute per tempo avrebbero consentito all'attore di valutare meglio l'intera vicenda.

(Conforme, Tribunale di Verona, sentenza 29.10.2015; Tribunale di Vasto, ordinanza 23.6.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA EX ART.96 CPC

● Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016 (2)

Quando il giudice invita le parti ad avviare una mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito, bensì di un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, un preventivo vaglio, l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.

Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo.

La violazione ingiustificata dell'invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 del codice di rito.

Tribunale di Roma, sentenza 13.7.2016

Nel caso della mediazione demandata la violazione dell'ordine del giudice di esperire la mediazione dà luogo alla applicazione dell'art.96 co.III° cpc, sia nell'interesse dell'istituto della mediazione, ma ben di più e prima, nell'interesse al rispetto del processo e della condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.

Tribunale di Roma, sentenza 23.6.2016

In caso di mancata ed ingiustificata comparizione al procedimento di mediazione disposto dal giudice ex art. 5 co. II° decr. lgsl.28/2010 è applicabile, ravvisandosi colpa grave nell'inottemperanza all'ordine del giudice, il disposto dell'art. 96 co. III° cpc, per la parte dichiarata soccombente nel giudizio.

Per la parte assente ingiustificata ma non soccombente, vi è comunque la condanna al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato della causa.

(Conforme, Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015; Tribunale di Roma, sentenza 30.10.2014; Tribunale di Roma, ordinanza 21.1.2015; Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015; tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

OMOLOGAZIONE DEL VERBALE DI MEDIAZIONE

Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015

Nella mediazione volontaria si procede all'omologazione dell'accordo previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Non è omologabile l'accordo del tutto astratto e dal cui verbale manca totalmente l'indicazione del titolo su cui si fonda.

Tribunale di Avezzano, ordinanza 29.10.2014

Il decreto di omologa del verbale di conciliazione deve intendersi alla stregua di un titolo esecutivo per il quale la legge non prevede l'ulteriore adempimento dell'apposizione della formula esecutiva, ed è quindi da solo sufficiente per intraprendere la procedura esecutiva.

NULLITÀ DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

● Tribunale di Roma, sentenza 22.10.2014

L'accordo raggiunto tra le parti oltre il termine di durata della procedura di mediazione (3 mesi) non inficia la validità dell'accordo.

La disposizione di cui all'art.6 D.lgs. 28/2010, che fissa la durata temporale massima della mediazione, riguarda l'azionabilità delle domande in sede giudiziale (allo scopo di evitare che le parti siano assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione) e non costituisce un limite temporale per la formazione dell'accordo.

Trattandosi di vera e propria transazione "assistita", ossia garantita dalla presenza dei legali e del mediatore nella sua veste di facilitatore, l'accordo raggiunto in mediazione è soggetto alla disciplina generale del contratto e le parti possono subordinarne l'efficacia anche ad una condizione sospensiva ex art.1353 C.c.

USUCAPIONE

● Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 12.11.2015

Gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi.

E', quindi, da escludere che il verbale di conciliazione in tema di usucapione possa avere effetti liberatori sul bene usucapito, non potendosi opporre ai terzi estranei all'accordo (già creditori ipotecari) l'acquisto a titolo originario del bene e la retroattività degli effetti dell'usucapione.

● Tribunale di Lecce, ordinanza 27.4.2015

La disposizione di cui al numero 12 bis) dell'art.2643 C.c., consente la trascrivibilità degli accordi mediante i quali le parti manifestano sia una "volontà traslativa" che meramente dichiarativa dell'avvenuta usucapione, come avviene attraverso l'accordo raggiunto nella mediazione civile.

TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO

● Tribunale di Roma, decreto 4.11.2015

L'accordo di divisione di una abitazione raggiunto in mediazione deve essere trascritto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

A tal fine è necessaria la sola autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio per la verifica della conformità del contenuto dell'atto alle prescrizioni di legge.

ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE SU ACCORDO

● Tribunale di Varese, ordinanza 18.7.2012

La disposizione di cui all'art. 12 D.lgs. 28/2010 è norma speciale prevista del legislatore favor mediatonis, secondo cui è da intendersi "giudiziale" l'ipoteca iscritta su sulla base di un accordo (volontario) raggiunto in mediazione. I dati di iscrizione della ipoteca devono essere riferiti all'accordo e non al decreto di omologa.

LA RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE

● Tribunale di Roma, ordinanza 25.1.2016

Il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.

Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia.

Il mediatore deve verbalizzare la risposta di ciascuna delle parti interpellate sulla possibilità di entrare effettivamente in mediazione come anche le ragioni del rifiuto a proseguire (se esposte e autorizzate).

In mancanza di qualsiasi dichiarazione, autorizzativamente verbalizzata, della parte, sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato ed equiparato ad una mancata partecipazione.

(Conforme, Tribunale di Roma, ordinanza 14.12.2015; Tribunale di Roma, sentenza 17.3.2014; tutte in Massimario 2016, 101mediatori).

DECORRENZA TERMINI IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI

● Tribunale di Milano, sentenza 02.12.2016

Con l'avvio della mediazione civile viene interrotto il termine decadenziale ex art. 1137 c.c., di trenta giorni, per impugnare le delibere di condominio.

Il termine inizia nuovamente a decorrere (per intero) dalla data del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

(Contraria - Tribunale di Palermo, ordinanza 18.9.2015; tutte in Massimario 2016, 101 mediatori).

● Tribunale di Milano, sentenza 27.11.2015

Nelle liti condominiali se il giudice dispone la mediazione, l'avvocato del condominio deve partecipare anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, in quanto l'adesione all'invito e l'avvio della procedura mediativa costituiscono un'estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all'art. 84, comma I, c.p.c.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MEDIAZIONE

● Tribunale di Roma, ordinanza 29.2.2016

Le pubbliche amministrazioni devono partecipare obbligatoriamente al procedimento di mediazione demandata.

Il rifiuto a parteciparvi fondato sulla possibilità di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione è ingiustificato in quanto la legge nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l'ente pubblico.

Fermo restando che è opportuno proceduralizzare la loro condotta al riguardo nel senso che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative.

Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.

● Tribunale di Roma, ordinanza 28.1.2016

La pubblica amministrazione che raggiunge un accordo in mediazione non può avere timore di incorrere in danno erariale se il soggetto che va all'incontro in rappresentanza della P.A. concorda con chi ha il potere dispositivo del diritto, perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative.

Vi è invece responsabilità del funzionario nel caso di mancata partecipazione o di condotta deresponsabilizzata, ignava ed agnostica (conseguente alla condanna ex art. 96, 3 comma C.p.c.).

(Conforme, Tribunale di Roma, Sez XIII, ordinanza 20.11.2013; in Massimario 2016, 101mediatori).

VIZI DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

● Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016

La mancanza dell'attestazione e certificazione di "conformità dell'accordo di mediazione alle norme imperative e all'ordine pubblico", costituisce un requisito di mera irregolarità formale, inidoneo ad impattare sull'intrinseca efficacia esecutiva del titolo.

Con queste motivazioni, il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avviata sulla scorta di un accordo di mediazione, sottoscritto dagli avvocati, ma privo della clausola di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

GLI ELEMENTI NECESSARI DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

● Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016

La domanda di mediazione deve consentire una sufficiente comprensione della materia del contendere e, quindi, delle ragioni delle pretese.

Il contenuto poco chiaro, viola il disposto dell'art.4, Il comma, D.Lgs. 28/2010, e non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità.

● Tribunale di Verona, sentenza 7.7.2016

L'art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010, ritiene superata la condizione di procedibilità quando tutte le ragioni della lite sono individuate nell'istanza di mediazione.

Le ragioni che invece non vengono comunicate al convenuto aderente in mediazione, non possono essere trattate nel processo e sono dichiarate improcedibili.

● Tribunale di Verona, ordinanza 23.6.2016

Nella mediazione delegata l'oggetto della istanza va esplicitato correttamente e deve essere identico a quello di cui si discute nel giudizio in corso.

● Giudice di Pace di Torre Annunziata, sentenza 10.6.2016

L'istanza di mediazione totalmente vaga o senza la precisazione del petitum che non corrisponde alle richieste contenute in citazione, non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dal D.Lgs. 28/2010.

In tal caso, il giudice, non può concedere alle parti alcun termine, come avrebbe dovuto in assenza dell'avvio del procedimento di mediazione, e pertanto dichiara la improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE IN APPELLO

● Corte d'Appello di Potenza, ordinanza 15.11.2016

Nel giudizio di appello, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione per promuovere una stabile composizione amichevole della lite e una riduzione dei costi del contenzioso.

In tal caso, l'esperimento della mediazione disposta dalla Corte d'Appello, ex art.5 D.Lgs.28/2010, è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

● Tribunale di Firenze, sentenza 13.10.2016

Nella mediazione disposta dal giudice nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 5, Il co. D. lgs.n.28/2010, così come nella affine materia del giudizio di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello", non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell'appello, ovvero dell'opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.

IL TERMINE PER L'AVVIO DELLA MEDIAZIONE

● Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017

L'avvio della mediazione entro il termine di quindici giorni ha natura perentoria, sia per la funzione che per le conseguenze decadenziali che il D.Lgs. 28/2010 ad esso attribuisce.

● Tribunale di Firenze, sentenza 14.9.2016

Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione si deve avere riguardo alla data di deposito della domanda presso l'Organismo adito, ovvero a quella di invio della medesima, in caso di utilizzo della posta raccomandata.

A tale conclusione si giunge applicando la disciplina del processo alla mediazione, per l'oggettivo collegamento tra le due procedure.

(Conforme, Tribunale di Firenze, sentenza 8.6.2015; Tribunale di Firenze, Sentenza 04.6.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

● Tribunale di Napoli, sentenza 14.3.2016 (2)

Nel giudizio di opposizione allo sfratto, l'esperimento della mediazione presso l'organismo incompetente come anche l'avvio della procedura oltre il termine perentorio stabilito dal giudice, produce l'inefficacia della mediazione.

Di conseguenza, la fase del processo a cognizione piena diventa improcedibile e l'ordinanza provvisoria di rilascio diventa definitiva

Contrarie – Tribunale di Milano, ordinanza 27.9.2016

Il tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice non invalida la procedura conciliativa, sia perché il termine non è da intendersi perentorio (la legge non lo qualifica come tale), sia perché si deve dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento.

Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016

Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della domanda di mediazione può spingere verso l'improcedibilità della domanda solo quando il ritardo sia sostanziale ed abbia inficiato e contagiato gravemente il corretto svolgimento della mediazione.

La valutazione della gravità del ritardo è comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve valutare ogni singolo caso.

Certamente non può inficiare il corretto svolgimento della mediazione il ritardo di un giorno nel deposito della istanza, come avvenuto nel caso in commento.

Corte d'Appello di Milano, ordinanza 28.6.2016

Il termine disposto dal giudice per l'avvio della procedura di mediazione è ordinatorio.

Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, non comporta, pertanto, l'improcedibilità del giudizio stante la sua natura non perentoria.

Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016

Il termine per l'avvio della mediazione sebbene ordinatorio, non è rimesso al libero arbitrio delle parti.

Il suo decorso, senza la presentazione di un'istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio, ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.

(Conforme, Tribunale di Pavia, sentenza 14.10.2015; in Massimario 2016, 101mediatori).

MEDIAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

● Tribunale di Napoli, sentenza 14.3.2016 (2)

Nel giudizio di opposizione allo sfratto, l'esperimento della mediazione presso l'organismo incompetente come anche l'avvio della procedura oltre il termine perentorio stabilito dal giudice, produce l'inefficacia della mediazione.

Di conseguenza, la fase del processo a cognizione piena diventa improcedibile e l'ordinanza provvisoria di rilascio diventa definitiva.

● Tribunale di Milano, sentenza 26.2.2016

L'avvio della mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo alla conciliazione, vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione e riducendo il procedimento ad una mera formalità.

L'incompetenza non viene meno neppure se lo svolgimento avviene per via telematica, poiché tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito.

Ne consegue l'invalidità della procedura e il mancato superamento della condizione di procedibilità della domanda.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

● Tribunale di Firenze, ordinanza 13.12.2016

Il Tribunale di Firenze avallando una precedente pronuncia sul punto, ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza presentata dall'avvocato per la liquidazione dei compensi relativi all'attività di assistenza prestata nella mediazione, conclusasi positivamente.

Per il giudice, la mediazione obbligatoria rientra tra i procedimenti connessi, derivati o comunque strumentali a un procedimento giudiziale, ovvero nei casi in cui l'art. 75, d.P.R. n. 115/2002, estende l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

(Conforme, Tribunale di Firenze, sentenza 15 gennaio 2015, in www.101mediatori.it)

● Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016

In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, anche l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione può essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Nella determinazione dei compensi vanno applicati i criteri di cui all'art.82 DPR 115/2002.

● Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016

In mancanza di una espressa previsione legislativa non può essere liquidato a carico dell'Erario il compenso del difensore per l'attività svolta durante un procedimento di mediazione, anche se concluso positivamente.

Nella mediazione civile che pure è prevista obbligatoria dalla legge in vista di un successivo giudizio, l'avvocato non svolge una attività professionale in esecuzione "di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio", unico presupposto, questo, per poter accedere alla liquidazione delle spese giudiziali a carico dello Stato.

Sicché stante l'assenza proprio di tale fase giudiziale, si ritiene che le parti possono addivenire ad una bonaria soluzione in via informale e senza accedere alla mediazione.

AGGIORNAMENTO ALLE ULTIME SENTENZE PUBBLICATE NEL 2017

● Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017

L'avvio della mediazione entro il termine di quindici giorni ha natura perentoria, sia per la funzione che per le conseguenze decadenziali che il D.Lgs. 28/2010 ad esso attribuisce.

● Tribunale di Pavia, sentenza 20.01.2017

Il contegno della parte opponente che non partecipa personalmente al primo incontro di mediazione delegata, allegando giustificazioni poco credibili (il costo della mediazione o la volontà di definire la lite fuori dall'organismo), dimostra di non considerare la mediazione con sufficiente impegno e serietà, abusando del processo.



101MEDIATORI

SPECIALISTI IN DIRITTI REALI E SUCCESSIONI

Numero Verde
800 91 06 76

info@101mediatori.it
www.101mediatori.it

